



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 25 giugno 2019

Le novità del Decreto Crescita 1

I Ddl di conversione 34/2019 ora al Senato prevede interessanti novità.

In rapida sintesi alcune delle novità del Decreto Crescita, per comodità abbiamo diviso in due parti l'elencazione, arriverci a domani:

Invio dichiarazioni dei redditi e Irap	Dal nono all'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Dal 30 settembre al 30 novembre per chi ha coincidenza con l'anno solare.
Mini Ires dal 24 al 20% dal 2023 Per il 2019 l'aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 e 2022 del 20,5%.	Le società possono applicare l'IRES con aliquota ridotta del 4% (passa dal 24% al 20%) a decorrere dal 2023 sul reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto. Entro 90 giorni sarà emanato un decreto ministeriale con le disposizioni attuative.
Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi A decorrere dal periodo d'imposta 2023 l'IMU sugli immobili strumentali è integralmente deducibile dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo.	La deduzione è ammessa nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> - 50% per il periodo d'imposta 2019; - 60% per il periodo d'imposta 2020; - 60% per il periodo d'imposta 2021; - 70% per il periodo d'imposta 2022.
Cedolare secca: soppresso l'obbligo di comunicazione. Era prevista nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata entro 30 giorni.	Abrogata la previsione secondo la quale - in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla prorogazione alla risoluzione del contratto di locazione entro 30 giorni si applica la sanzione.
Dichiarazione IMU e TASI	Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI.
Immobili concessi in comodato d'uso	Abrogata la previsione che attesti il possesso dei requisiti nella dichiarazione nel

<p>L'attestazione viene invece prevista nel caso di immobili locati a canone concordato.</p>	<p>caso in cui - ai fini dell'applicazione della base imponibile IMU ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</p>
<p>Canoni di locazione non percepiti</p> <p>Le disposizioni hanno effetto a decorrere dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati in precedenza resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di pari ammontare.</p>	<p>I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento (e non più della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore).</p> <p>Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata in relazione alle somme conseguite a titolo di rimborso delle imposte.</p>
<p>Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi</p> <p>Eventuali richieste di documenti effettuate dall'Amministrazione per dati già in possesso si considerano inefficaci.</p>	<p>Gli uffici non chiederanno ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte dei soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe.</p>
<p>Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni e comunicazioni</p> <p>L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.</p>	<p>L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.</p>
<p>Versamento unitario</p> <p>Anche per le tasse sulle CC.GG e per tasse scolastiche.</p>	<p>L'efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita.</p>

<p>Semplificazioni ISA Previsione in vigore dal 2020</p>	<p>Esclusi i modelli già contenuti negli altri quadri della dichiarazione.</p>
<p>Validità della dichiarazione sostitutiva unica</p> <p>Ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di ISEE, viene previsto che la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.</p>
<p>Conoscenza degli atti</p>	<p>I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa dovranno essere messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine</p>
<p>Obbligo di invito al contraddittorio</p> <p>Previsto l'invito obbligatorio con esclusione degli avvisi di accertamento parziale (41bis DPR 600/73 e 54 DPR 633/72)</p>	<p>Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni - il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.</p>
<p>Ravvedimento parziale</p> <p>Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.</p> <p>Vale solo per i tributi Agenzia Entrate</p>	<p>Previsto che l'Istituto del ravvedimento operoso sia consentito anche in caso di versamento frazionato, ovviamente nei termini prescritti.</p> <p>Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.</p>